

ATTO DD 672/A1708D/2023

DEL 03/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela qualità

OGGETTO: Regolamento regionale n. 4/R del 13 luglio 2023 recante “Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria sociale in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)”. Iscrizione all'Elenco regionale delle Fattorie sociali – Indicazioni per i soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 4/R/2023.

con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R in data 13 luglio 2023 è stato approvato il Regolamento regionale recante "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria sociale in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)";

con Determinazione dirigenziale n. 671/A1708D/2023 del 3 agosto 2023 è stato:

- individuato il Settore Valorizzazione agroalimentare e tutela della qualità, quale struttura regionale per la gestione dell'elenco regionale delle fattorie sociali,
- approvato il marchio grafico che identifica i soggetti che esercitano l'attività di fattoria sociale, le linee guida per il suo utilizzo e il modulo di richiesta del medesimo,
- approvato il modello per la segnalazione di inizio attività (SCIA) e i relativi allegati;

l'articolo 12 (Disposizioni transitorie e finali) del citato Regolamento prevede che:

- in fase di prima applicazione i soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore del Regolamento sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione previsto all'articolo 11;
- la richiesta di esonero dalla frequenza del corso di formazione può essere inoltrata e documentata all'atto di presentazione della SCIA prevista dall'articolo 3 del Regolamento regionale n. 4/R/2023, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo;

ritenuto quindi necessario definire le tipologie dei documenti atti a dimostrare la legittimità della richiesta di esonero dalla frequenza del corso di formazione come segue:

- 1) copia convenzioni, accordi o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti stipulati con i servizi sanitari e socio-sanitari, con gli enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) , all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 106/2016);

2) attestazioni di pagamento (fatture, ricevute, bonifici) da cui risulti il servizio di agricoltura sociale fornito;

tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

vista la l.r. 1/2019, art. 18;

vista la DGR n. 36 - 7207 del 12 luglio 2023 e il DPGR n. 4/R del 13 luglio 2023;

vista la DD n. 671/A1708D/2023 del 3 agosto 2023;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;
- regolamento regionale n. 4/R del 13 luglio 2023;

DETERMINA

- di stabilire che i soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale n. 4/R del 13 luglio 2023, all'atto di presentazione della SCIA prevista dall'articolo 3 del Regolamento, possono richiedere l'esonero dalla frequenza del corso di formazione di Operatore di fattoria sociale entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di definire che la tipologia della documentazione necessaria per dimostrare la legittimità della richiesta di esonero dalla frequenza del corso di formazione di Operatore di fattoria sociale è la seguente:

1) copia convenzioni, accordi o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti stipulati con i servizi sanitari e socio-sanitari, con gli enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 106/2016);

2) attestazioni di pagamento (fatture, ricevute, bonifici) da cui risulti il servizio di agricoltura sociale fornito.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e all'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1708D - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo